

e uno di carattere aziendale. Il primo consiste nella introduzione della scala mobile ed ha dato motivo, appunto in sede nazionale, all'astensione dal lavoro; quanto al secondo, esso si concreta nella rivalutazione della indennità di famiglia e indennità combattenti, secondo i precedenti e le richieste di cui al rapporto in data 4 c.m. del Servizio personale e al conseguente deliberato del Comitato permanente.

Il Presidente illustra la portata di queste richieste, rammentando che in sede di stipulazione dell'accordo sindacale 29 novembre 1950, concernente la rivalutazione salariale, le parti decisero di accantonare la questione relativa alla determinazione delle indennità di famiglia e combattenti, stabilendo, peraltro, che dette indennità, previste dal contratto collettivo 1941, avrebbero formato oggetto di trattazione al momento fossero divenute operanti in modo definitivo le nuove tabelle degli stipendi (art. 17) la cui validità era stata subordinata alla conclusione di un accordo sul trattamento di previdenza.